

previa la parziale revoca dell'ordinanza del 06.07.2016 nella parte in cui non ha ammesso tutti i capitoli di cui alle memorie 15.02.2016 e 7 marzo 2016 della difesa e nella parte in cui non ha disposto licenziarsi la consulenza tecnica d'ufficio richiesta alla pagina 15 della memoria del 15.02.2016 della difesa di parte attrice,

previo rigetto della richiesta di ammissione delle prove dedotte dalla difesa della Signora Milena,

previ gli accertamenti e le pronunce declaratorie presupposte ed inerenti, le declaratorie del caso, l'ammissione degli incumbenti dedotti e deducendi

in via principale

annullare in ragione dell'incapacità naturale di Giovanni l'atto di donazione stipulato in data 27 novembre 2009, con atto pubblico del notaio Valentino di Alassio, numero 48.423 di repertorio e numero 27.203 di raccolta, con cui il Sig. Giovanni ha donato alla Sig.ra Milena, domiciliata in

la nuda proprietà (riservando per sé l'usufrutto) dell'unità immobiliare facente parte dell'edificio sito in

, e precisamente: appartamento posto al piano primo composto da due vani accessori confinante con proprietà i e/o aventi causa; vano scala; pianerottolo condominiale; prospetti su via Roma; riportato nel catasto dei fabbricati al foglio

, piano primo, scala U, categoria A/tre, classe due, consistenza: vani 3, rendita catastale, trascritto a

e annullare in ragione dell'incapacità naturale di Giovanni il testamento pubblico (prodotto in copia sub 9) raccolto dal notaio Valentino di Alassio, in data 27.1.2009, numero 104 del repertorio degli atti di ultima volontà, con cui il Sig. Giovanni ha revocato ogni sua precedente disposizione testamentaria ed ha nominato sua erede universale Milena nata ad Albenga il 3 agosto 1972;

ovvero, in subordine e salvo gravame

dichiarare nullo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 c.c. e 643 c.p. (ovvero per le altre ragioni meglio ritenute dal Giudice) l'atto di donazione stipulato in data 27 novembre 2009, con atto pubblico del notaio Valentino di Alassio, numero 48.423 di repertorio e numero 27.203 di raccolta, con cui il Sig. Giovanni ha donato alla Sig.ra Milena, nata ad Albenga

la nuda proprietà (riservando per sé l'usufrutto) dell'unità immobiliare facente parte dell'edificio sito in e precisamente: appartamento posto al piano primo composto da due vani accessori confinante con proprietà



Olga Atzeni e/o aventi causa; vano scala; pianerottolo condominiale; prospetti su via Roma; riportato nel catasto dei fabbricati al foglio 17, particella 154, subalterno quattro, via

e il testamento pubblico (prodotto in copia sub 9) raccolto dal notaio Valentino di Alassio, in data 27.1.2009, numero 104 del repertorio degli atti di ultima volontà, con cui il Sig. Giovanni ha revocato ogni sua precedente disposizione testamentaria ed ha nominato sua erede universale Milena nata ad Albenga il 3 agosto 1972;

in ogni caso, accertare e dichiarare che Pier in forza del testamento pubblico notaio repertorio degli atti di ultima volontà è l'unico erede di Giovanni nato a

condannare la Signora Milena a rilasciare immediatamente in favore del Signor Pier l'appartamento sito in

ordinare per quanto di ragione la trascrizione e la voltura catastale dell'emananda sentenza

con condanna della Sig.ra Milena alla rifusione in favore del Sig. Pier degli esborsi, degli onorari di causa, delle spese generali, e delle spese imponibili (ivi comprese quelle per il procedimento di mediazione).

per parte convenuta Milena

“Voglia il Tribunale di Savona previa autorizzazione alla produzione del dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Genova, Sezione II Penale, del 29/03/2017 di assoluzione di Milena respingere ogni domanda proposta da Pier con condanna dello stesso alle spese di lite ordinando al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari dell'Ufficio del Territorio di Finale Ligure

”

per parte convenuta Caterina

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via principale accertare e dichiarare la carenza di interesse ex art 100 c.p.c in capo alla convenuta e, conseguentemente, respingere ogni domanda formulata nei suoi confronti; in via subordinata e per la denegata ipotesi di



ritenuta titolarità in capo alla convenuta dell'interesse a contraddire, decidere secondo giustizia in relazione alle domande tutte versate in atti.

In ogni caso: vinte le spese, IVA ed accessori di legge"

* * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 24.11.2014 il sig. Pier evocava in giudizio la signora Milena nonché i signori Caterina e Mario esponendo: i) di essere nipote di Giovanni (in quanto figlio della sorella Caterina); ii) di avere sempre avuto con il proprio zio un rapporto di assidua frequentazione, e ciò tanto è vero che in forza di testamento pubblico del notaio Trucco di Diano Marina, datato 3.9.2008 (n.150 rep atti ultima volontà; rep 83863 not. racc. 34288 not.) , il Giovanni lo nominava suo erede universale; iii) che a decorrere dal novembre 2009 Giovanni interrompeva ogni rapporto con esso attore e, da allora e per circa due anni, frequentava esclusivamente la famiglia della convenuta Milena; iv) che in data 27.11.2009 nominava in forza di testamento pubblico sua erede universale la sig.ra Milena ed in data 29.11.2009 donava alla medesima Milena con atto a rogito notaio Valentino la nuda proprietà dell' immobile sito in Villanova d'Albenga); v) che i rapporti tra Giovanni e la signora Milena ed i suoi famigliari cessavano nell'estate 2011, dopo che lo stesso Giovanni era stato dimesso dalla R.S.A. presso cui era ricoverato; vi) che successivamente al ricovero al sig. Giovanni era stato nominato Amministratore di Sostegno; vii) che sia il testamento del novembre 2009 sia il di poco successivo atto di donazione erano stati effettuati quando il sig. Giovanni versava in uno stato di incapacità naturale riconoscibile da terzi.

Chiedeva, dunque: a) dichiararsi l'invalidità dell'atto di donazione 29/11/2009 con il quale Giovanni donava a quest'ultima la nuda proprietà di immobile sito in Villanova di Albenga, nonché l'invalidità del testamento 27/11/2009 con il quale Giovanni istituiva erede la convenuta in entrambi i casi per incapacità naturale di Giovanni e/o comunque la nullità dei medesimi atti per violazione dell'art. 643 del codice penale in relazione all'art. 1418 codice civile; b) condannarsi Milena al rilascio dell'immobile sito in Villanova di Albenga via Roma 83; c) accertarsi la propria qualità di erede del defunto Giovanni e ciò in forza del testamento 03/09/2008 redatto dal Notaio Bruno Trucco di Diano Marina.

Si costituiva in giudizio Milena chiedendo il rigetto delle domande del

Si costituiva in giudizio, altresì la sig.ra Caterina in persona del curatore speciale avv. Bonsignorio del Foro di Imperia, all'uopo nominata dal G.T. del Tribunale di Imperia,



essendo l'attore Pier Amministratore di Sostegno della propria madre
Caterina.

Mario rimaneva contumace.

Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. la causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale dedotta dalle parti così come ammessa dal Giudice con ordinanza 06/07/2016.

All'udienza del 08/06/2017 la causa veniva tratta a sentenza con la concessione del termine per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica.

Le parti concludevano come riportato in epigrafe.

Nelle more tra la precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per le memorie conclusionali e le repliche, le parti, all'uopo autorizzate, rispettivamente depositavano

1) quanto alla convenuta copia integrale della sentenza Corte d'Appello di Genova, Sezione II Penale, del 29/03/2017 di assoluzione di Milena dal reato ex art. 643 cod. pen. (circonvenzione di incapace), con cui la Corte di Appello in riforma della decisione resa dal Tribunale di Savona, assolveva la Milena dal reato ascritte;

2) quanto all'attore copia del ricorso per la Cassazione della sentenza resa dalla Corte di Appello di Genova appena sopra menzionata.

* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice non è fondata e, pertanto, non merita accoglimento per i motivi espressi di seguito.

E' bene, in primo luogo, ricordare che nel presente giudizio, parte attrice formula esclusivamente le domande di:

- annullamento dell'atto di donazione 27/11/09 per incapacità naturale del donante Giovanni
- annullamento del testamento pubblico 27/11/09 per incapacità naturale del testatore Giovanni
- nullità della donazione e del testamento per violazione dell'art. 643 codice penale in relazione all'art. 1418 codice civile;
- conseguente accertamento della propria qualità di erede universale del defunto Giovanni in forza di testamento pubblico del 3.9.2008 (atto notaio Trucco di Diano Marina 3.9.2008 (n.150 rep atti ultima volontà; rep 83863 not. racc. 34288 not.).



Altrettanto è opportuno ricordare che nel presente giudizio alcuna parte ha formulato domanda volta ad ottenere l'annullamento/nullità/invalidità del testamento 3.9.2008 in forza del quale Pier era stato istituito erede universale di Giovanni.

Tale ultimo rilievo (oltre a spiegare importanza nel presente processo per i motivi che amplius verranno illustrati ultra, in tema di ripartizione dei carichi probatori) consente, di per sé solo, di esaminare – e valutare in termini di fondatezza - l'eccezione di natura preliminare/pregiudiziale svolta dalla convenuta Caterina.

* * *

Come reso esplicito dalle conclusioni riportate in epigrafe Caterina ha chiesto in via principale dichiararsi il proprio difetto di *legitimatio ad causam*.

Tale eccezione è fondata.

Rilevasi preliminarmente che è pacifico in causa che Caterina – sorella del defunto Giovanni -:

a) attesa la sua qualità ed il suo grado di parentela con il defunto, non sia erede riservataria ex lege;

b) non sia beneficiaria di disposizioni testamentarie, avendo Giovanni disposto del proprio patrimonio, in ultimo con gli atti oggetto di odierna impugnazione, ma prima di essi con il testamento pubblico del 2008 in forza del quale erede universale veniva nominato l'attore Pier

c) come detto sopra, il testamento del 2008 non è stato oggetto di alcuna impugnazione, ed anzi – espressamente – parte attrice – chiede accertarsi e confermarsi la propria qualità di erede universale in forza di detto atto.

Ora, ciò ricordato, osservasi che la *legitimatio ad causam* – quale condizione dell'azione e come tale esaminabile anche ex officio - si risolve nell'identità del soggetto che esperisce (o contrasta) l'azione con quello cui la legge riconosce il potere di agire (o resistere) in giudizio in ordine ad un determinato rapporto giuridico (cfr. ex multis: Cass., 23.1.1982, n. 456; Cass., 15.3.1988, n. 2458).

Il controllo del giudice sulla sussistenza della *legitimatio ad causam*, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla, con la conseguenza che qualora da tale controllo risulti che già secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ovvero il convenuto non possono identificarsi con il soggetto rispettivamente avente il diritto o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale il giudice deve rigettare la domanda rispettivamente per difetto di legittimazione attiva o passiva,



mentre ogni eccezione del convenuto attinente alla titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere non può dar luogo ad una pronuncia sulla legittimazione, ma ad una decisione sul merito del rapporto controverso (ex multis: Cass., 4.2.1993, n. 1375; Cass., 22.11.2002, n. 16492).

La legittimazione attiva o passiva non va infatti confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio; tale ultima questione, infatti, attiene esclusivamente al merito della controversia e, pertanto, non è rilevabile ex Officio, ma solo ad istanza di parte.

Fatte tali dovute precisazioni - ma ricordato, in ogni caso, che effettivamente parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva - per quanto attiene alla fattispecie di causa, la questione può e deve effettivamente ricondursi nell'alveo delle problematiche inerenti la *legitimitatio ad causam*.

Ciò atteso che, sulla base dell'esposizione dei fatti quale operata da parte attrice e dalla documentazione allegata a sostegno di tale esposizione, il soggetto passivo della pretesa debba individuarsi esclusivamente nella convenuta Milena, e non anche nei fratelli del de cuius.

Sia Caterina, sia Mario (quest'ultimo rimasto contumace), per le ragioni esplicitate sopra, ed in relazione alle domande formulate da parte attrice, non sono, infatti, soggetti tenuti a subire un'eventuale pronuncia che il Giudice dovesse adottare in favore di parte attrice, posto che se questo fosse il caso, una volta revocati gli atti oggetto dell'odierna impugnazione, comunque unico erede sarebbe il sig. in forza del testamento del 2008.

L'accoglimento della suesposta eccezione preliminare/pregiudiziale assorbe ogni altra questione relativamente al rapporto processuale tra l'attore e la convenuta Caterina

* * *

Nel merito, e per quanto riguarda il rapporto processuale tra l'attore e la convenuta occorre, prima di procedere alla disamina dei dati acquisiti a seguito dell'istruttoria esperita nel presente giudizio, compiere alcuni rilievi preliminari in ordine:

- sia alla rilevanza dei dati probatori emersi all'esito del giudizio penale (giudizio in cui la convenuta era imputata del delitto di circonvenzione di incapace, ed in cui l'odierno attore era costituito quale parte civile);
- sia alla ripartizione dei carichi probatori nell'ambito del presente giudizio.

* * *



GLI ESITI DEL GIUDIZIO PENALE

Posta e ricordata l'autonomia del presente Giudice nelle valutazioni che è chiamato a compiere in questa sede, rispetto agli esiti ed alle valutazioni compiute in sede penale, quanto al primo aspetto, va in ogni caso ricordato che parte attrice in ogni sua difesa (dall'atto introduttivo e sino alle memorie di replica), si è richiamata integralmente ai fatti ed all'istruttoria del giudizio penale ed ha allegato quali documenti sia la decisione di primo grado resa dal Tribunale di Savona (che ha giudicato la convenuta colpevole del reato ascrittale), sia i verbali delle prove assunte in dibattimento e numerosi atti del procedimento penale posti in essere durante la fase delle indagini preliminari.

Tuttavia, occorre immediatamente precisare che la Corte di Appello di Genova, con decisione n. 973/17 ha integralmente riformato la decisione resa dal Giudice penale di primo grado, mandando così Milena è stata assolta dal delitto di circonvenzione di incapace perché il fatto non sussiste, e rigettando le domande civili proposte dal sig.

Ora, ciò rilevato, sotto il profilo probatorio va ulteriormente precisato che per quanto attiene al valore della sentenza penale e degli accertamenti svolti in quella sede, *“il materiale probatorio raccolto nell'ambito di un procedimento penale può costituire fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice civile, ancorché sia mancato il vaglio critico del dibattimento perché il procedimento penale si è concluso con dichiarazione di estinzione del reato per amnistia (n.d.r.: circostanza questa non verificatasi nel caso di specie), senza che perciò sia violato il diritto di difesa della parte”* (Cass. n. 16592 del 2005; Cass. n. 6502 del 2001; Cass., 31.1.2013, n. 2168; Cass., 14.5.2014, n. 10599; nel merito, conformi si veda recentemente Trib. Brindisi, decr., 3.4.2017).

Se, dunque, occorre valutare con attenzione il materiale probatorio formatosi nel giudizio penale, non può in ogni caso non tenersi conto del fatto che la Corte di Appello di Genova (sulla base della medesima istruttoria e della medesima ricostruzione del fatto storico operata dal giudice penale di primo grado) è giunta a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle cui è pervenuto il Tribunale penale di Savona, ed ha concluso che Giovanni all'epoca degli atti dispositivi di cui qui si discute, non si trovava in uno stato di deficienza psichica.

Ora, occorre ancora ricordare che per la configurabilità del reato di circonvenzione di incapace non è necessario fornire la prova che la persona offesa fosse incapace di intendere o di volere al momento del compimento dell'atto per essa pregiudizievole, ma è sufficiente che detta persona si trovasse in uno “stato di infermità o deficienza psichica”.

Pertanto, ai fini dell'assolvimento della prova circa uno stato di incapacità di intendere e di volere di Giovanni al momento del compimento degli atti dispositivi de quibus, la



decisione resa dalla Corte di Appello Penale di Genova rappresenta un primo indice negativo della sussistenza di esso.

Nel momento, infatti, in cui la Corte afferma che Giovanni non si trovava in una condizione, che in una scala di valori è inferiore allo stato di incapacità di intendere o volere, viene data (di conseguenza) soluzione anche al quesito circa l'insussistenza di tale ultimo status.

La Corte di Appello nella decisione citata afferma esplicitamente: *"in definitiva, come del resto emerge dalla complessiva ricostruzione storica degli avvenimenti compiuta dal primo giudice, può tutt'al più riconoscersi che il fosse caratterizzato da una mutevolezza di intenti, che però non costituisce una deficienza psichica o una menomazione, ma solo un aspetto del carattere"* (cfr. p.6).

Tale affermazione ha indubbiamente rilievo anche nel presente giudizio, posto che come già sopra ricordato parte attrice ha richiesto l'annullamento degli atti dispositivi di cui si discute per l'asserita incapacità di intendere e volere del sig. Giovanni e comunque la nullità degli stessi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 643 cod. pen e 1418 cod. civ..

Ciò posto che – come sopra accennato - la Corte di Appello ha accertato l'insussistenza di uno stato di infermità o deficienza psichica (ovvero di una situazione che è rispetto allo stato di incapacità naturale è un minus).

In ultimo, occorre precisare che la proposizione da parte dell'odierno attore del ricorso per la Cassazione della decisione resa dalla Corte di Appello (inammissibile, invece, il deposito del ricorso per la Cassazione da parte del convenuto Mario posto che quest'ultimo nel presente giudizio è rimasto contumace), nel presente giudizio non assume rilevanza.

Ciò posto che – come noto – la decisione che l'odierno Collegio è chiamato ad emettere deve essere resa sulla base ed allo stato degli atti e del materiale probatorio acquisito a seguito di istruttoria, e non sulla scorta di tesi difensive propugnate.

* * *

LA RIPARTIZIONE DEI CARICHI PROBATORI NELL'AMBITO DEL PRESENTE GIUDIZIO

Occorre ricordare alcuni arresti consolidati in giurisprudenza, relativamente alla materia che qui occupa.

La Suprema Corte ha avuto più volte occasione di affermare i seguenti dicta:

"per l'annullabilità di un testamento, ai sensi dell'art. 591 cod. civ., non basta la sussistenza di una qualsiasi infermità che turbi il processo di determinazione ed estrinsecazione della volontà, ma occorre che lo stato fisico-mentale del testatore sia tale da



sopprimere del tutto l'attitudine a determinarsi liberamente e coscientemente" (Cass., 23.12.2014, n. 27351; Cass., 8079/2005);

"l'incapacità in questione deve avere caratteristiche tali da determinare, ove fosse stata abituale, la pronuncia di interdizione" (Cass., 23.12.2014, n. 27351; Cass., 1444/2003);

"gli stati emotivi e passionali non sono sufficienti ad escludere la capacità di intendere e di volere" (Cass., 23.12.2014, n. 27351; Cass., 1851/1980);

"poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore risulti affetto da incapacità totale permanente, nel qual caso spetta a chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo" (Cass., 11.8.1982, n. 4561; Cass., 12.8.2010, n. 18640; Cass., 24.6.2011, n. 13898; Cass., 23.12.2014, n. 27351);

"l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere" (Cass., 15.4.2010, n. 9081);

"in tema di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore, costituisce onere, posto a carico di chi quello stato d'incapacità assume, provare che il testamento fu redatto in un momento d'incapacità di intendere e di volere del testatore, mentre, quando risulti lo stato di incapacità permanente di quest'ultimo, incombe a colui che faccia valere il testamento dimostrare che la redazione è avvenuta in un intervallo di lucidità" (Cass., 6.5.2005, n. 9508)

* * *

Ciò posto, occorre ricordare che parte attrice, nelle proprie difese conclusive, ha sostenuto che il sig. Giovanni versasse in uno stato di incapacità cronica e che, in quanto tale, spettava a parte convenuta dimostrare che gli atti dispositivi in questione erano stati effettuati in un intervallo di lucidità.

Tale tesi, tuttavia, non convince e risulta smentita da plurimi elementi.

Premettesi che parte attrice giunge all'affermazione suesposta esclusivamente sulla base delle dichiarazioni e dei rilievi resi dal dott. Massa in sede penale (in cui il sanitario era consulente del PM cfr. doc. 63 parte attrice).



Ciò posto, rilevasi:

i) che già la Corte di Appello Penale di Genova, nel non attribuire alcuna efficacia preminente ai rilievi del dott. Massa, ha osservato in sede motiva come *“il consulente del PM ha visitato il _____ mentre costui era in ospedale poco tempo prima del suo decesso, in epoca successiva al compimento degli atti asseritamente dannosi, essendo trascorsi circa tre anni dai fatti ...*

...il consulente del PM ha accertato che il _____ non era affetto da specifica forma di disturbo psichiatrico, ma presentava quella che ha definito un deficienza psichica a seguito di particolare suggestionabilità e necessità di affidarsi a terzi...

...al dilà di ogni considerazione circa la portata di tale deficienza psichica, deve rilevarsi come manchi ogni argomentazione scientifica a sostegno dell'assunto secondo il quale tale menomazione sarebbe già sussistita nelle medesime forme e con le medesime conseguenze nel 2009 allorchè il _____ stipulò gli atti negoziali in questione” (cfr. p.6 sentenza 937/17 App. Penale Genova);

ii) il dott. Massa non ha reso nell'ambito del presente giudizio alcuna dichiarazione testimoniale;

iii) ricordato quanto rilevato sopra in punto individuazione e contenuti del concetto di incapacità di intendere e volere, è pacifico e dimostrato in causa che il sig. Giovanni _____ in epoca ben successiva agli atti negoziali di cui si discute (ovvero nell'ottobre 2011), ed in un periodo in cui secondo il dott. Massa (e peraltro lo stesso attore _____ le condizioni di salute di Giovanni _____ si erano aggravate rispetto al pregresso, è stato visitato dal dott. Buscaglia – psichiatra del CSM di Albenga – al fine di valutare se sussistessero gli estremi della misura di tutela rappresentata dall'interdizione. Detto sanitario ha escluso che fossero presenti, ritenendo sufficiente ed adeguata per la persona di Giovanni _____ la misura rappresentata dall'amministrazione di sostegno;

iv) il teste Pirino (medico ematologo) ha precisato di conoscere da molto tempo il sig. Giovanni _____ di aver redatto certificazione attestante la piena capacità di intendere e di volere del sig. Giovanni _____ dopo aver somministrato dei test verbali su: eloquio, coerenza dello stesso; orientamento; capacità mnesiche; il tutto in epoca di poco antecedente alla stipulazione degli atti dispositivi de quibus.

v) la testimonianza del dott. Pirino è inoltre importante perché chiarisce che il _____ si recava presso il suo studio da solo ed in via autonoma, e con la precisa volontà di ottenere la certificazione di cui sopra perché *“doveva recarsi da un notaio ed esibirla al notaio”* (cfr. testimonianza Pirino) – circostanza questa è in ogni caso rappresentativa di coscienza e



volontà da parte del de cuius che, consapevole di andare a compiere atti notarili, si premurava di accertarsi di essere nelle condizioni fisio psichiche per poterli effettuare;

vi) si consenta inoltre, di rilevare quanto alla testimonianza resa dal dott. Pirino che, se pure egli non sia specializzato in psichiatria, ha dichiarato che Giovanni era stato suo paziente per lungo tempo e che per tale motivo lo conosceva bene. Conseguentemente – ricordato in ogni caso che il supposto stato di incapacità deve essere riconoscibile da terzi – l'eventuale carenza in capo al sanitario di conoscenze specialistiche in psichiatria, viene ad essere "compensata" ai fini dell'indagine che qui deve compiersi, da un'approfondita conoscenza della persona, che, quindi, avrebbe consentito al dott. Pirino quantomeno di notare comportamenti del anomali o uno stato di salute non conforme ed inferiore a quello abituale;

vii) la testimonianza del notaio Valentino ha consentito di accertare che al momento della stipulazione degli atti impugnati non vi fosse alcun elemento esteriore tale da far dubitare il professionista sulla capacità di Giovanni. Anche da tale testimonianza quindi viene escluso ogni elemento di percepibilità da parte di terzi di eventuali stati di incapacità;

viii) le altre testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria del presente giudizio se valutate nel loro complesso, mostrano comunque l'immagine di un uomo che seppur umorale era in grado di compiere atti quali investimenti e risparmi; valutare la convenienza di dismissioni di cointestazioni di strumenti di risparmio postale e disporre per nuove cointestazioni, e ciò con riferimento ad un arco temporale ampio e successivo anche al 2009 (teste Caputo); contrarre polizze assicurative (testi); valutare la convenienza o meno di inserimento in strutture sanitarie (teste richiedere ai Servizi Sociali del Comune di appartenenza l'erogazione di prestazioni di assistenza (teste); effettuare, in un'epoca temporale caratterizzata dall'aggravarsi del proprio stato di salute, colloqui coerenti con l'AdS nominato (teste);

ix) oltre ai dati acquisiti nel corso dell'istruttoria vi è infine, un argomento logico che deve essere attentamente valutato.

Parte attrice ha richiesto specificamente nelle proprie conclusioni di accertarsi la propria qualità di erede universale di Giovanni in forza di testamento redatto nel settembre 2008.

Ora tale domanda presuppone logicamente e necessariamente che lo stesso attore attribuisca al sig. Giovanni quantomeno sino al settembre 2008 uno stato di piena capacità di intendere e di volere.

E' evidente, pertanto, che le stesse domande azionate da parte attrice confliggano con la tesi propugnata secondo cui il sig. Giovanni versasse in uno stato di incapacità cronica



e permanente, atteso che quantomeno – e secondo lo stesso attore –, sino al settembre 2008 lo stesso doveva ritenersi pienamente capace.

* * *

Da quanto sopra consegue che spettava a parte attrice l'onere di dimostrare che il defunto Giovanni all'epoca in cui furono compiuti gli atti dispositivi in oggi impugnati (novembre 2009) versasse in uno stato di incapacità.

Tale prova, all'esito dell'istruttoria esperita, non è stata raggiunta.

A tale proposito, osservasi preliminarmente che non sussistono ragioni e/o circostanze sopravvenute (né perverso risultano dedotte da parte attrice) che impongano o quantomeno rendano opportuna una modifica dei provvedimenti istruttori assunti in corso di giudizio che (anche) in questa sede vanno, dunque, confermati.

Ancora preliminarmente ricordasi, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità sopra citata, il contenuto della prova che parte attrice era chiamata a fornire, ovvero:

la sussistenza in capo a Giovanni

- non di una qualsiasi infermità che turbi il processo di determinazione ed estrinsecazione della volontà, ma di uno stato fisico-mentale tale da sopprimere del tutto l'attitudine a determinarsi liberamente e coscientemente
- di un'incapacità con caratteristiche tali da determinare, ove fosse stata abituale, la pronuncia di interdizione

con l'ulteriore precisazione che

- stati emotivi e passionali non sono sufficienti ad escludere la capacità di intendere e di volere

Temporalmente, poi, tale prova deve essere collocata al momento del compimento dell'atto dispositivo, non avendo rilevanza – sotto il profilo della validità dell'atto – il fatto che il disponente possa avere cambiato intendimento in epoche successive.

* * *

Ciò ricordato, molti dei rilievi espressi sopra circa i dati che emergono a seguito di istruttoria vanno qui utilmente richiamati.

In buona sostanza dalla pluralità dei testi escussi nel presente giudizio, e dalle dichiarazioni testimoniali rese, non emerge in alcun modo né che il sig. Giovanni fosse incapace al momento della stipulazione degli atti dispositivi per cui è causa, né l'esistenza di condotte di circonvenzione poste in essere in suo danno da parte della convenuta

Oltre a quanto rilevato sopra, è da notarsi – ad esempio – la testimonianza resa dal notaio Valentino (professionista incaricato di rogare gli atti) che afferma con riferimento al momento della stipulazione dell'atto *“dal contatto personale e dal contenuto degli atti che mi*

ILCASO.it



veniva richiesto di redigere (donazione con riserva di usufrutto) non ho ritenuto di richiedere certificazioni relative alla sua capacità (n.d.r.: di Giovanni)”.

In effetti l'atto donativo in questione, per il suo contenuto, consentiva in ogni caso di “salvaguardare” in favore di Giovanni sia il godimento dell'abitazione finchè egli fosse rimasto in vita, sia (quantomeno alcune) delle facoltà di disposizione relative all'immobile.

Tutti gli altri testi escussi non sono stati in grado di riferire circostanze relative ad epoche coincidenti con la data di stipulazione degli atti, ma in ogni caso per quanto riguarda i momenti più prossimi ad esse si osservi:

il teste Pirino (sul cui valore ed attendibilità delle dichiarazioni si è già detto sopra) ha dichiarato di aver redatto, dopo aver visitato Giovanni che lo stesso doveva ritenersi capace di intendere e di volere;

il teste Francesco (assicuratore) ha dichiarato che “Giovanni è stato cliente della mia agenzia...ho scoperto solo in epoca successiva ed in occasione del procedimento penale che lo stesso era analfabeta...quando si è trattato di discutere con il i termini della polizza RCA insieme al vi erano i signori e Ruffini ricordo che mi venne detto da loro di <<trattarlo bene e mettergli dei massimali adeguati>>”.

Ora da tale dichiarazione possono inferirsi due elementi: a) che la condizione di analfabetismo di Giovanni in ogni caso non era un limite particolare allo stesso e/o comunque non rappresentava una sensibile deficienza delle sue capacità, tale e tanta da essere percepita da terzi estranei; b) che la condotta della quantomeno in detto contesto, era di ausilio al

Anche per quanto riguarda momenti ben successivi agli atti dispositivi, e più prossimi agli ultimi mesi di vita di Giovanni (testi) emerge che:

Giovanni era consapevole degli effetti dei propri atti tanto da esserne forse pentito (teste Bandini);

Giovanni in ogni caso, non espresse nulla di specifico circa la volontà di revocare le disposizioni donative e testamentarie (teste)

Giovanni non espresse mai il fatto di essere stato influenzato nella sua volontà di testare (teste Bandini).

* * *

In buona sostanza, quindi, le prove orali assunte in questo giudizio delineano una figura - quella di Giovanni - i cui tratti caratteriali erano propri di una persona che sovente mutava le proprie opinioni .

A tal fine, basti pensare al rapporto, prima assiduo e costante, con l'attore e poi interrotto repentinamente senza apparenti motivazioni.



A questo rapporto seguiva senza soluzione di continuità, quello con la convenuta ed i famigliari di lei; rapporto caratterizzato dalla medesima assiduità ed interrotto altrettanto repentinamente.

Al cessare di quest'ultimo, la ripresa dei rapporti con il

In tal senso, la Corte di Appello Penale di Genova, valutando i medesimi fatti e la medesima ricostruzione di essi effettuata dal Giudice penale di primo Grado, parla di "*mutevolezza di intenti*", e le prove acquisite nel corso del presente giudizio non fanno che confermare (per tutte le ragioni espresse sopra) tale valutazione.

Tuttavia, il cambiamento di opinione del - che, però si sottolinea, nonostante apparenti lamentele, non si è mai tradotto in una revoca degli atti dispositivi – se può essere ricondotto nell'alveo di un tale aspetto caratteriale, non deve scambiarsi (secondo l'insegnamento della Suprema Corte che non attribuisce rilievo a stati emotivi) per uno stato di incapacità naturale.

* * *

Qualche parola, infine, è bene spenderla anche con riferimento ai fatti inerenti l'incidente stradale in cui è stato coinvolto il e alla relativa pratica assicurativa di risarcimento che ne è conseguita.

Parte attrice, infatti, ha speso molte argomentazioni e ha articolato corposa istruttoria in ordine a queste circostanze al fine di sostenere e dimostrare una condotta di circonvenzione da parte della convenuta.

Ebbene, dall'istruttoria non è – come si è già detto sopra – emersa alcuna specifica ed effettiva circostanza tale da ritenere provata detta condotta.

Anzi se del caso, è emerso che la convenuta ha semplicemente messo in contatto il sig. Giovanni sia con altro assicuratore sia con altro professionista legale per la gestione della pratica relativa all'incidente stradale senza poi interferire con l'operato di questi professionisti, ed in ogni caso ha specificamente richiesto che il sig. Giovanni venisse "trattato bene" dall'assicuratore.

* * *

Sulla scorta di tutto quanto sopra, dunque, la domanda di parte attrice non appare provata e pertanto va rigettata.

Al rigetto delle domande attoree consegue, ex art. 2688 cod.civ., l'emissione dell'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata da parte attrice.

* * *

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e vengono allocate e liquidate come nel dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto



conto: sia del valore indeterminabile, sia della complessità media della presente controversia, sia del fatto che entrambi in convenuti costituiti hanno svolto limitata attività nelle fasi introduttive del presente giudizio, e considerato, quanto al rapporto processuale tra parte attrice e la convenuta Caterina, che l'odierno giudizio è stato definito esclusivamente sulla base di una questione preliminare/pregiudiziale.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza rigettata;

- quanto al rapporto processuale tra l'attore e la convenuta Caterina, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, dichiara il difetto di legitimatio ad causam di Caterina, e conseguentemente rigetta le domande di parte attrice;
- quanto al rapporto processuale tra l'attore e la convenuta rigetta nel merito ogni domanda attorea poiché non provata.
- ordina al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari dell'Ufficio del Territorio di Finale Ligure di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale

IL CASO.it

- condanna parte attrice Pier alla rifusione in favore della convenuta Milena delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.657,00 oltre 15% Sp.Gen.,oltre iva e cpa come per legge;
- condanna parte attrice Pier alla rifusione in favore della convenuta Caterina in persona del curatore speciale avv. , delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 4.328,00 oltre 15% Sp.Gen.,oltre iva e cpa come per legge.

Savona, 17 novembre 2017

Il Presidente

dott. Alberto Princiotta

il Giudice Relatore

G.O.T. dott. Maria Clementina Traverso

